



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino

ha emesso la seguente

SENTENZA 296/2024

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. **69537** depositato il 29.04.2024, proposto da **F. A.** nato OMISSIS (C.F. **OMISSIS**), rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Enzo Gancitano in virtù di mandato in atti, con cui elettivamente domicilia presso il suo procuratore, nella via Castelvetro n° 113 - studiolegalegancitano@pec.it;

CONTRO

- **INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciriaco De Mita n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli Avv. **ti Tiziana G. Norrito** (Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it), **Francesco Gramuglia** (Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e **Francesco Velardi** (pec. avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 – con cui è elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5;

Visto il ricorso, gli atti ed i documenti di causa.

Richiamato il verbale di udienza del 10.09.2024, anche a proposito delle parti presenti e delle conclusioni rassegnate.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il mezzo introduttivo del giudizio, parte ricorrente richiede a questa Corte di “*accertare e dichiarare che l'I.N.P.S. per il lasso di tempo intercorrente dal 14 novembre 2005 al 01 gennaio 2014 non ha effettuato il pagamento delle tredicesime mensilità nella somma che verrà eventualmente accertata dal CTU che l'Ecc.ma Corte deciderà di nominare; – Per l'effetto accertare gli importi dovuti dall'I.N.P.S. a titolo di tredicesime mensilità per il lasso di tempo intercorrente dal 14 novembre 2005 al 01 gennaio 2014, oltre interessi e rivalutazione monetaria*”;

II. A fondamento delle conclusioni, il ricorrente espone:

a) di essere stato dipendente del Ministero della Giustizia e, oggi, titolare di pensione privilegiata diretta n. OMISSIS cat. OMISSIS;

b) che, con sentenza n°56/A/2020, il locale Giudice di Appello riconosceva il suo diritto agli arretrati sul trattamento pensionistico di privilegio a partire dal 14 novembre 2005, oltre interessi legali, calcolati con singoli ratei, dalla data di decorrenza a quella del pagamento;

c) che l'I.N.P.S., in esecuzione del citato *dictum* di appello, provvedeva ad effettuare il pagamento delle somme dovute ad eccezione delle tredicesime mensilità dovute in relazione al periodo 14/11/2005 al 01/01/2014, deponendo in tale senso il prospetto riepilogativo fornito da parte intimata a seguito di apposita istanza di accesso agli atti;

d) che, ai fini della corresponsione della residua somma dovutagli, egli ha diffidato – ma invano – l’Istituto convenuto in data 4 maggio 2023, cui seguiva la richiesta di riliquidazione pensione privilegiata n.OMISSIS cat. OMISSIS a mezzo di pec datata 05/09/2023.

III. In data 30.07.2024, INPS si è costituito in atti, concludendo, preliminarmente, per la inammissibilità del ricorso - in quanto non introdotto nelle forme dell’ottemperanza - e, nel merito, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. In quest’ultima prospettiva, INPS fa presente che il competente reparto ha riferito di aver provveduto a ricalcolare il trattamento di pensione con erogazione della tredicesima non percepita dalla decorrenza della pensione (14.11.2005) sino al 2014 e che l'emolumento risulta in pagamento. Aggiunge che si è provveduto in sede amministrativa al calcolo e alla liquidazione degli interessi legali come da sentenza. Il tutto come da risultanze documentali allegate alla memoria di costituzione.

Considerato in

DIRITTO

1. Sussistono i presupposti, tracciati da pacifica giurisprudenza di legittimità, per dichiararsi la cessazione della materia del contendere, in quanto le parti hanno concluso in termini convergenti. In base a condiviso orientamento giurisprudenziale, infatti, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di

tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, dev'essere valutata dal giudice (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16150 del 08/07/2010, Rv. 613959); e, anzi, presuppone che le parti si diano atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conformi conclusioni in tal senso al giudice, restando escluso, che questi possa dichiarare cessata la materia del contendere al di fuori delle predette ipotesi senza dar luogo a decisione extrapetita (Cass. Civ. n. 19845/2019). Nel caso di specie, le parti hanno concordemente concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, sicché al Giudicante non rimane che pronunziarla.

2. Le parti, inoltre, hanno univocamente richiesto anche la compensazione integrale delle spese di lite, del che si impone dunque statuizione.

P.Q.M.

La **Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana**, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Dichiarare cessata la materia del contendere;
- Compensare integralmente le spese di lite.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso, **in Palermo**, nella camera di consiglio del **10.09.2024**.

Il Giudice

Dr. Raimondo Nocerino

Firmato digitalmente

